

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO CIVILE  
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. DORONZO Adriana - Presidente  
Dott. RIVERSO Roberto - Rel. Consigliere  
Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere  
Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere  
Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

sul ricorso \*\*-2021 proposto da:

\*\*, \*\*, \*\*, \*\*, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato MAURO RAZZOTTI;

- ricorrenti -

contro

\*\*\*\* \*\*\*\* - \*\*\*\*, \*\*\*\*, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ARCANGELO GUZZO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. \*\* della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/01/2021 R.G.N.  
\*\*; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Consigliere  
Dott. ROBERTO RIVERSO.

**Fatto**

La Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza in atti, pronunciando sull'appello svolto dal \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* (in seguito \*\*\*\* \*) avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano ha accolto l'appello  
ed in riforma della sentenza impugnata ha respinto il ricorso originariamente proposto da \*\*, \*\*, \*\* e  
\*\* in proprio e quali eredi di \*\* (già dipendente del \*\*\*\* \*) e deceduto il (...) per carcinoma  
polmonare metastatico conseguente ad asbestosi contratta per prolungata esposizione a fibre di  
amianto). Col predetto ricorso gli eredi del lavoratore chiedevano la condanna del \*\*\*\* \*) al  
risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis patiti a causa del decesso del lavoratore  
intervenuto per effetto della continuativa esposizione subita del de cuius all'azione nociva delle fibre  
d'amianto contenute nelle condotte idriche su cui eseguiva quotidiani interventi di manutenzione, in  
ragione delle mansioni di acquaiolo svolte dal 1961 al 1996.

A fondamento della sentenza, la Corte d'Appello ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata in  
relazione all'azione di risarcimento del danno iure hereditatis ed ha invece accolto il motivo di  
ricorso relativo all'insussistenza di profili di imputabilità colpevole del \*\*\*\* \*) ex art. 2087 \*\*

La Corte d'Appello ha accertato, in base alla c.t.u., che il lavoratore era stato posto con elevata  
frequenza a contatto con serbatoi e tubazioni realizzati in cemento amianto su cui eseguiva  
interventi di manutenzione e riparazione; che non risultavano adottate adeguate misure di  
prevenzione nell'ambito della sorveglianza sanitaria del lavoratore medesimo e che il lavoratore era  
stato riconosciuto affetto da asbestosi al 10%, poi all'85% ed infine al 100% in sede INAIL che  
aveva pure affermato la natura professionale del carcinoma, così come il ctu. Secondo la Corte in  
primo luogo essendo stato il ricorso proposto oltre 20 anni dopo la cessazione del rapporto  
lavorativo era evidente la difficoltà per il datore di lavoro di provare il corretto adempimento degli  
obblighi di prevenzione e sicurezza. Inoltre, trattandosi di un rapporto lavorativo iniziato in epoca  
risalente (1961) e conclusosi nel 1996, non poteva applicarsi al caso di specie in via retroattiva la  
normativa di difesa dall'amianto entrata in vigore in seguito (con il dlgs. 626/94, dlgs. 81/2008, ed il  
dlgs. 106/2009), né poteva essere valorizzata la precedente disciplina del D.P.R. 303/1956 che si  
riferiva solo alle polveri in generale.

In definitiva, secondo la Corte di appello, solo a partire dagli anni 1991/92 poteva affermarsi che  
costituisse fatto notorio la correlazione causale fra l'esposizione a fibre d'amianto e il carcinoma  
polmonare. E sebbene il c.t.u. avesse affermato l'origine professionale delle patologie polmonari da  
cui era affetto \*\*, del resto riconosciute anche dall'Inail, tuttavia, a detta della Corte di appello,  
mancava l'individuazione dei parametri quantitativi dell'esposizione "parametro questo  
indispensabile al fine di valutare la dose cumulativa di fibre d'amianto espressa come fibre anno per  
centimetro cubico d'aria". Ne era conseguito che il perito era giunto alle conclusioni recepite in  
sentenza non sulla base di un attendibile accertamento dell'anamnesi lavorativa e delle concrete  
condizioni di lavoro in cui le mansioni erano state espletate dal de cuius, bensì solo per via indiretta  
attraverso "l'analisi del tessuto polmonare, così come risultante dagli esami radiografici ed istologici  
depositati in atti."

Nulla risultava pure dedotto in giudizio con riguardo all'adempimento degli obblighi di informazione  
e formazione datoriali; né con riguardo all'obbligo datoriale di munire i lavoratori di dispositivi di  
sicurezza idonei ad eliminare le situazioni di pericolo riscontrate; per quanto riguardava l'obbligo di  
garantire la salubrità dell'ambiente dove veniva eseguita la prestazione, in assenza di allegazioni

specifiche in ordine al contesto lavorativo, doveva ritenersi verosimile quindi che si trattasse di prestazioni da eseguirsi in ambiente aperto in cui gli unici fattori di rischio erano costituiti dalle polveri rilasciate dalle tubature su cui venivano eseguiti gli interventi di manutenzione, fattori in ordine ai quali non si rinvenivano in atti elementi istruttori dimostrativi della durata e della intensità dell'esposizione.

In definitiva, secondo la Corte di appello, le emergenze istruttorie non apparivano univoche in ordine ai presupposti della durata e della continuità dell'esposizione al rischio denunciato, per cui alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata andava ritenuto che la parte appellata non avesse fornito la prova sufficiente, il cui onere era su di lei ricadente, della sussistenza di una specifica omissione datoriale nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerita dalla particolarità del lavoro dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno. Ed andava altresì escluso il nesso causale nonostante la ctu avesse affermato il contrario.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione \*\*, \*\*, \*\* e \*\* in proprio e quali eredi di \*\* con sei motivi di ricorso ai quali ha resistito il \*\*\*\* \*\*\*\* con controricorso. Dopo la decisione il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge.

### **Diritto**

1. - Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2087, 2697 \*\* in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la Corte d'Appello ha affermato che la parte appellata non ha fornito sufficiente prova che era su di lui ricadente della sussistenza di specifica omissione datoriale nella predisposizione di quelle misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza o dalla tecnica necessaria ad evitare il danno.
2. - Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2087 \*\* e 2697 \*\* in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. là dove la Corte di appello ha affermato che la parte appellata non aveva fornito sufficiente prova delle violazioni commesse dal datore di lavoro.
3. - Con il terzo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2087 \*\*, del D.P.R. n. 303 del 56, del D.P.R. n. 547 del 55, del Regio decreto n. 530 del 1927, degli articoli 1, 4, 32, 35, 37 e 41 della Costituzione; del decreto legislativo n. 277 del 1991 in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. là dove la Corte ha sostenuto in modo apodittico che all'epoca in cui il lavoratore aveva contratto il male non era ancora nota la particolare insidiosità dell'amianto.
4. - Con il quarto motivo si sostiene la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n. 4 c.p.c. là dove si sostiene che nulla risulta dedotto e dimostrato in ordine all'intensità e alla durata dell'esposizione.
5. - Con il quinto motivo si deduce la violazione degli articoli 115 e 116 \*\* in relazione articolo 360 numero 5 c.p.c., avendo la Corte d'Appello, posto a base della decisione prove reputate assenti e che invece erano presenti fin dall'inizio della domanda, avendo i ricorrenti affermato che \*\*era stato esposto alle fibre d'amianto per tutta la durata del rapporto di lavoro per circa 35 anni con intensità elevata, visto che quotidianamente \*\*anche più volte al giorno veniva chiamato ad effettuare interventi di manutenzione sulle condotte idriche in eternit; il c.t.u. aveva pure affermato che \*\*era

affetto da asbestosi polmonare con successiva insorgenza del carcinoma polmonare metastatico, essendo stato esposto per oltre trent'anni a fattori di rischio lavorativo con specifico riferimento alle sostanze aereodisperse contenenti fibre di amianto e le cui caratteristiche di oncogenicità erano scientificamente acclarate, sicché si poteva affermare che le suddette infermità che avevano portato a morte il lavoratore avevano caratteristiche di malattie professionali e, conseguentemente, erano da considerare come contratte a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa svolta e descritta in atti.

6. - Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 2087 e 2697 \*\* in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c., là dove viene sostenuto che nulla risulta dedotto in giudizio con riguardo all'adempimento degli obblighi di formazione e informazione e con riguardo all'obbligo datoriale di munire i lavoratori e dispositivi di sicurezza e di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

7. - I motivi di ricorso, i quali possono essere esaminati per connessione, sono fondati, essendo la sentenza impugnata affetta da plurime violazioni di legge sotto molteplici e concorrenti profili sia logici che giuridici, sia sotto il profilo motivazionale che della violazione degli artt. 2087, 2697, 21 D.P.R. 303/56, 40 e 41 c.p., nonché del tu 1124/1965 e del D.Lgs. 277/1991.

8.- La sentenza viola altresì principi risalenti affermati dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi anche di recente (Cass. n. 18503/2016, Cass. n. 4092/2025 e n. 4084/2025)

9. - Anzitutto la pronunciata risulta contra legem laddove nega l'obbligo del datore di lavoro di rispettare la normativa sulle polveri ex art. 21 D.P.R. 303/56 ed anche quella sulle fibre di amianto ex D.Lgs. n. 277/1991, pur essendo il rapporto di lavoro in oggetto cessato nel 1996.

10. - In secondo luogo la pronuncia è errata là dove, violando gli artt. 2087 e 2697 \*\*, sostiene che avrebbero dovuto essere gli attori (che nel caso di specie agivano anche iure hereditatis) a dover indicare quale sarebbe stato l'inadempimento messo in atto dal datore di lavoro nella protezione dei lavoratori dal rischio amianto; per contro è stato ripetutamente affermato che "La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile" (Cass. n. 10529/2008, n. 16869/20, fra le molte conformi).

11. - In terzo luogo, la sentenza è errata là dove sostiene che nel giudizio di responsabilità civile di cui si tratta fosse necessario accertare e dimostrare la presenza di una determinata esposizione quantitativa e qualitativa alle fibre di amianto (in contrario vedi invece Cass. 4092/2025 e n. 084/2025, cit.).

12. - In quarto luogo là dove non ha tenuto conto che il nesso causale tra la neoplasia e l'attività di lavoro, già accertato dall'INAIL, era stato ampiamente e logicamente riconosciuto dal c.t.u. sulla base di una serie di elementi - clinici, logici, di fatto, temporali, ivi compreso il prelievo autoptico - del tutto rispondenti ai principi consolidati elaborati da questa Corte circa l'accertamento del nesso

eziologico in ambito professionale, sulla scorta delle note sentenze delle Sez. Unite, civili e penali (cfr. Cass. S.U. pen. n. 30328 del 2002; Cass. S.U. pen. n. 38343 del 2014; Cass. S.U. pen. n. 33749 del 2017; Cass. S.U. civ. n. 576 del 2008; Cass. S.U. civ. n. 23197/2018), dalle quali risulta come la giurisprudenza consolidata abbia rifiutato un approccio rigidamente deterministico al tema causale ribadendo che non è indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta, una connessione immancabile, tra i due termini della relazione in oggetto, essendo sufficiente allo scopo una relazione di tipo probabilistico; purché la prova della correlazione causale tra fatto ed evento attinga, nel singolo caso concreto, ad un livello di "alta probabilità logica".

13. - In quinto luogo là dove, soprattutto, sotto quest'ultimo aspetto, che attiene alla cd. causalità individuale, la sentenza non ha tenuto nemmeno conto che, come osservato dal ctu, il lavoratore deceduto aveva contratto proprio l'asbestosi (col 100% di invalidità) che è una malattia professionale tabellata che deriva dalla forte esposizione all'amianto; una malattia c.d. "sentinella" quindi di una esposizione qualitativamente e quantitativamente molto sostenuta, com'è appunto quella professionale, che si pone quindi quale antecedente causale più probabile del carcinoma polmonare che ha condotto al decesso il lavoratore.

14. - Sotto altro aspetto occorre pure osservare, a proposito della epoca di conoscenza della nocività dell'amianto, che l'asbestosi - malattia pur essa mortale e produttiva di una significativa riduzione della aspettativa di vita - è stata inserita nell'elenco delle malattie professionali tipizzate fin dalla legge n. 455 del 1943.

15.- I suddetti principi risultano da ultimo affermati da questa Corte con le citate ordinanze n. 4092/2025 e n. 4084/2025 alle quali pure si rinvia, per quanto occorrer possa, anche ai sensi degli art.118 disp. att. c.p.c.

È stato infatti affermato (Cass. n. 4092/25) da una parte che in tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 \*\* per il danno alla salute derivante dall'esposizione del lavoratore a polveri di amianto significativamente presenti nell'ambiente di lavoro, il superamento dei valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. TLV, cioè "threshold limit value") risulta privo di rilievo ai fini della ricostruzione sia della colpa del datore di lavoro, da individuare in base alle norme in materia di igiene del lavoro e di prevenzione dalle polveri di qualsiasi specie, sia del nesso causale, per il quale, stante la natura di malattia dose dipendente, rileva piuttosto l'intensità delle dosi che si accumulano nell'organismo in ragione della durata dell'esposizione nel corso del tempo.

Ed inoltre, dall'altra parte, si è pure precisato che in tema di responsabilità ex art. 2087 \*\*, il datore di lavoro, al fine della prevenzione dei danni ai lavoratori derivanti dall'esposizione alle polveri di amianto, è tenuto al rispetto anche della regola cautelare di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 303 del 1956 - volta a proteggere dall'inalazione di polveri, di qualsiasi specie, di cui si deve conoscere l'esistenza e nocività, sia se produttive di effetti visibili che invisibili - e ciò in ragione del duplice rilievo che il legislatore, in più disposizioni, qualifica come polveri le fibre di amianto e richiama espressamente detto D.P.R. per la protezione dal rischio derivante dall'amianto.

Inoltre, Cass. n. 4084/25 ha pure chiarito che ai fini della configurazione della responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 \*\* non occorre in capo all'imprenditore la prevedibilità dello specifico evento concretamente verificatosi o del suo decorso causale (nella specie, decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico correlato all'esposizione a polveri di amianto), ma è sufficiente quella

della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell'esonero da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all'epoca, sono state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo.

17. - Infine deve essere avvertito, essendo stato eccepito dalla controricorrente che il lavoratore lavorava in un ambiente aperto e non al chiuso, che tale modalità di lavoro non ha di per sé alcun rilievo esimente rispetto agli obblighi legali di protezione dall'esposizione nociva che il lavoratore (addetto alla manutenzione di serbatoi e condotte idriche in eternit lungo tutta la Val di Sangro) subiva intervenendo direttamente ed a distanza ravvicinata sulle tubazioni in amianto, non essendo configurabile alcun esonero del datore di lavoro dagli obblighi di protezione rispetto al rischio in discorso, quale che sia l'attività ed il luogo in cui essa venga prestata.

18. - Va infatti precisato che la responsabilità civile del datore di lavoro non viene radicata sullo svolgimento di una mera attività pericolosa (in sé lecita ed autorizzata), comportante l'utilizzo di amianto; poiché essa deriva non già dall'attività di impresa in sé e per sé considerata, bensì esclusivamente dal modo con cui è stata esercitata. E senza nessuna valutazione retrospettiva ("ora per allora"), dovendo aversi riguardo esclusivo allo scopo e alle regole in vigore al momento della condotta. La datrice di lavoro viene, cioè, chiamata a rispondere dell'omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge in vigore a quell'epoca; come accade per qualsiasi altra attività lavorativa sottoposta a verifica di legalità operata ai fini dell'affermazione della responsabilità civile a seguito di una lesione di natura professionale.

19. - La sentenza impugnata non ha rispettato i principi sopra indicati sicché il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale in diversa composizione dovrà procedere alla prosecuzione della causa in osservanza dei prefati principi e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod., in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del lavoratore deceduto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 17 giugno 2025.  
Depositata in Cancelleria il 22 agosto 2025.